PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha chiesto di parlare, per proporre la sospensiva, l'onorevole Landucci. Ha facoltà di parlare.

LANDUCCI. Onorevoli colleghi, per l'amore intenso agli ordinamenti che reggono l'istruzione pubblica in Italia, non m'è possibile non prendere la parola intorno ad un progetto di legge che, sotto modesta apparenza, cela provvedimenti di una gravità eccezionale.

Il regolamento mi impedisce di entrare nel merito della questione e, domandando io la sospensiva, non vi entro per ora, riservandomi di farlo, nel caso in cui la sospensiva fosse respinta.

Mi limito quindi ad enumerare rapidamente le principali ragioni che, secondo il mio modo di vedere, consigliano di sospendere la discussione di questo disegno di legge.

Il presente disegno di legge sui direttori didattici è assolutamente sovvertitore della legge del 1903, che fu accolta con plauso da quanti amano l'istruzione in Italia, in ispecie quella elementare. La legge del 1903 rappresentò certamente un progresso notevole.

Nulla vi è di perfetto, ma non credo che si possa negare che essa rappresenti un progresso notevole; perchè sostituì, all'arbitrio precedente nella nomina dei maestri e dei direttori didattici, delle norme fisse, ben determinate ed intese ad elevare il livello intellettuale di chi deve impartire l'istruzione elementare, che è la base della civiltà di un popolo.

Lo scopo di quella legge fu, nel caso speciale, di impedire che mantenessero l'ufficio di direttori didattici (parlo naturalmente in modo del tutto obiettivo, senza nessuna personalità) molti che avevano avuto questo delicato ufficio senza preparazione, senza titoli e senza coltura adeguata; ma ad un tempo volle, che divenissero stabili nel posto, che occupavano, quelli che esercitavano l'ufficio almeno da due anni e che lo avevano esercitato lodevolmente.

E poichè alcuni dei direttori didattici che allora si trovavano in ufficio potevano accampare delle ragioni di equità e di riguardo per essere considerati più benevolmente, che non lo fosse la generalità, la legge del 1904, 8 luglio, n. 407, introdusse una disposizione transitoria, non male pensata, la quale permise al Governo di dare il diploma di direttore didattico a coloro che si trovavano in realtà in certe condizioni speciali che rappresentavano una eccezionalità ed erano meritevoli di molto riguardo.

Quel passo, che fu già fatto, era tollerabile, ma questo, che oggi la nuova legge fa, è la distruzione della legge del 1903, perchè tutto il personale, che era nell'insegnamento elementare nel 1903, con questa legge può ottenere, senza concorso, il diploma di direttore didattico. Questo è il latino, per usar la frase corrente, questo è il sunto della legge: tutti coloro, che da dieci anni nel 1903 insegnavano nelle scuole elementari, con questa legge otterranno, senza vero esame d'idoneità, il diploma. Per noi, pratici della vita, le garanzie, che figurano nella legge, sono tutte apparenti. Il Consiglio scolastico sarà favorevole, una Commissione, che non si sa di chi, nè come sarà composta, sarà anche più favorevole. Tutti i maestri elementari diventeranno direttori didattici.

In quanto ai direttori didattici del 1903 per essi è aperta la via in modo sconfinato. Per costoro vi sono due categorie, una di coloro, che avevano la patente, l'altra di coloro, che non l'avevano; ma la nostra legge provvede a tutto. Nel primo periodo dell'articolo dà modo a coloro, che non hanno patente, di diventare direttori didattici, persino se in un esame di idoneità furono respinti. In ogni modo è ben più grave l'articolo 2.

PRESIDENTE. Onorevole Landucci, non entri nel merito della questione; non scenda ad esaminare la carriera dei singoli maestri, o dei singoli direttori, altrimenti non la finiamo più!

LANDUCCI. Finirò subito, onorevole Presidente. Questa legge è importantissima perchè sovverte la legge del 1903, e allora, secondo me, merita uno studio più accurato di quello, che non risulti e dalla dizione tecnica del progetto, e dalla breve relazione, che l'accompagna. Il secondo argomento, che milita in favore della sospensiva, è che questa legge lede delle legittime aspettative.

Si parla spesso di diritti acquisiti e tutti sanno che, in tema di diritto pubblico, i diritti acquisiti non si possono invocare, ma è morale ed equo non ledere legittime aspettative. Per la legge del 1903 tutti i maestri elementari valorosi, che oggi sono iscritti alle scuole pedagogiche, che anelano di cimentarsi al concorso, istituito da quella legge, vedano ad un tratto distrutte le loro